



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 17/01/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2940

DPR n. 331/01 - Deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino Regionale della Puglia n. 1 del 06.12.2001 - annualità 2003 - Intervento di manutenzione del Canale "Ciapetta - Camaggi" - finanziamento di euro 743.697,93. Revoca finanziamento.

L'Assessore regionale alle Opere Pubbliche e Protezione civile, Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario dell'Ufficio Difesa del Suolo, confermata dai Dirigenti dell'Ufficio Difesa del Suolo e del Servizio Risorse Naturali, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 1 del 06.12.2001, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Puglia predispondeva ed approvava gli elenchi degli interventi di difesa del suolo programmati ed ammessi al finanziamento di cui al D.P.R. n. 331 del 09.05.2001, annualità 2003, ed individuava la Provincia di Bari quale soggetto attuatore dell'intervento di manutenzione del canale Ciapetta-Camaggi, finanziato per 743.697,93 euro;
- con provvedimento n. 673 del 10.05.2004 la Giunta regionale assicurava la completa attuazione degli interventi di cui al programma del DPR n. 331 del 09.05.2001;
- con nota prot. n. 1520/RN del 19.05.2004, l'Ufficio Difesa del Suolo dell'Assessorato regionale ai LL.PP. trasmetteva alla Provincia di Bari il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e la Provincia per l'utilizzo dei fondi finanziati affinché quest'ultima provvedesse a restituirlo debitamente sottoscritto dal suo legale rappresentante, e comunicava che entro trenta giorni l'Amministrazione provinciale avrebbe dovuto provvedere, oltre che a nominare il Responsabile del procedimento, a trasmettere alla Regione l'attestazione di detto RUP che l'affidamento della progettazione e dei lavori sarebbe avvenuto entro il termine massimo rispettivamente di due e otto mesi dalla data della nota medesima, pena la presentazione alla Giunta regionale e al Ministero dell'Ambiente, da parte dell'Ufficio stesso, della proposta di revoca del finanziamento;
- con DGP n. 235 del 28.12.2004 la Provincia di Bari aderiva al programma di interventi in materia di difesa del suolo, di cui al citato DPR n. 331/2001 approvato con la DGR n. 673/04, relativamente al progetto di manutenzione del canale Ciapetta Camaggio finalizzato a migliorarne l'efficienza idraulica, nominava RUP l'ing. Luisi e approvava il Disciplinare dei rapporti con la Regione per l'utilizzo delle somme finanziate;
- con nota prot. n. 915 del 25.07.06, la Provincia di Bari comunicava alla Regione di aver acquisito il progetto preliminare di manutenzione generale dell'intero canale, del costo complessivo di euro 1.700.000,00, e di aver approvato il progetto definitivo, 1° stralcio, riguardante opere di particolare necessità da eseguire immediatamente in agro di Barletta, per un costo di euro 743.697,93, pari cioè all'importo finanziato dalla Regione; successivamente, con nota prot. n. 8665 del 14.12.2006, comunicava di stare provvedendo ad appaltare- sulla base di un progetto esecutivo approvato l'11.09.06- i lavori consistenti, in particolare, nella rimozione del materiale depositato nell'alveo e lungo

le sponde del canale e nel suo conferimento in discarica, nonché nella sostituzione delle lastre in calcestruzzo di rivestimento dell'alveo gravemente danneggiate e nel ripristino di quelle danneggiate parzialmente;

- con nota prot. n. 4302 del 07.05.07, la Provincia di Bari trasmetteva alla Regione la determinazione dirigenziale n. 384 del 16.04.07- con cui l'appalto dei lavori veniva definitivamente aggiudicato, a seguito di procedura aperta, alla Albergo Appalti s.r.l. e con la quale veniva conseguentemente rideterminato il quadro economico, peraltro lacunoso- e chiedeva il pagamento del primo acconto del finanziamento ex art. 8 del Disciplinare predetto;

- con nota prot. n. 6163 del 12.07.2007, la Provincia di Bari informava la Regione che la procedura di attuazione dell'intervento era stata sospesa a causa del sequestro giudiziario preventivo del canale Ciappetta-Camaggio, disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani in quanto il canale medesimo risultava essere ricettore dei reflui di scarico del depuratore di Andria, e che sarebbe stata riavviata non appena l'Autorità giudiziaria avesse dato la sua autorizzazione;

- con nota prot. n. 6500 del 26.07.2007, la Provincia di Bari comunicava in particolare all'ARPA Puglia che le operazioni di caratterizzazione dei materiali, propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori già aggiudicati alla ditta Albergo Appalti s.r.l., potevano essere riprese in quanto il Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Trani aveva, il 24.07.2007, autorizzato la ripresa dei lavori nel canale;

- con nota prot. n. 3218 del 20.02.2008, l'ARPA Puglia, incaricata con determina dirigenziale n. 534 del 21.05.07 della Provincia di Bari di effettuare la caratterizzazione dei materiali ritrovati nel canale (rivestito con lastre di calcestruzzo), comunicava a quest'ultima l'esito delle analisi effettuate, rilevando la "non conformità" dei campioni di terriccio, prelevato lungo le sponde, ai parametri indicati dal d.lgs. n. 152/06 e, quanto ai sedimenti prelevati sul fondo del canale, "l'origine sconosciuta del rifiuto e la pericolosità dello stesso, non potendosi escludere la presenza di sostanze pericolose, classificato con codice CER 17 05 05*", nonché la necessità di smaltirlo in discarica per rifiuti pericolosi;

- il 5 febbraio 2009 si riuniva il tavolo tecnico convocato dal Servizio regionale Rifiuti e Bonifica ai fini della discussione delle problematiche relative alla caratterizzazione e al recapito finale del materiale presente sul fondo del canale, il quale stabiliva che i lavori di manutenzione sarebbero dovuti essere proseguiti e che la Regione, attraverso l'ARPA, avrebbe dovuto provvedere alla caratterizzazione del materiale presente sul fondo del canale e al suo recapito finale, dopo che la Provincia di Bari avrebbe provveduto alla rimozione del materiale stesso e al suo deposito temporaneo ai fini della caratterizzazione;

- l'Ufficio Difesa del Suolo della Regione convocava per il giorno 15.03.2010, giusta nota prot. n. 554 dell'1.03.2010, una riunione con gli enti interessati preordinata alla risoluzione dei problemi che impedivano l'avanzamento dei lavori nel canale: il dirigente del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche si dichiarava disponibile ad individuare le risorse economiche necessarie alla rimozione dei materiali inquinanti previa caratterizzazione del materiale giacente, il dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo sollecitava il RUP, ing. Luisi, a trasmettere il Disciplinare debitamente sottoscritto, dal momento che lo stesso, pur essendo stato inviato alla Provincia di Bari anni addietro, non era da quest'ultima mai stato restituito e, rilevata la disponibilità della Provincia BAT a subentrare alla Provincia di Bari nella qualità di quest'ultima di soggetto attuatore dell'intervento, per essere l'intervento ricadente nella propria competenza territoriale, nonché la volontà della Provincia di Bari di trasferire le sue funzioni, fissava per il giorno 30.03.2010 la sottoscrizione del verbale di trasferimento delle competenze, da effettuarsi presso gli uffici regionali;

- avendo le due Amministrazioni provinciali ingiustificatamente mancato di presentarsi negli uffici regionali il predetto giorno, ed avendo la Provincia di Bari, con nota prot. n. 508 dell'8.06.2010, comunicato - totalmente ignorando gli accordi- all'Ufficio Difesa del Suolo e alla Provincia BAT che tutta la documentazione relativa all'intervento era

- disponibile presso i suoi uffici per essere consegnata alla seconda, il predetto Ufficio, con nota prot. n. 1707 del 16.06.2010, si trovava costretto ad invitare entrambe ad eseguire una ricognizione di tutta la

documentazione presso gli uffici della Provincia di Bari e a partecipare alla riunione nuovamente convocata per il giorno 01.07.2010 presso la sede regionale;

- a causa dell'indisponibilità della Provincia di Bari a partecipare anche a tale incontro, l'Ufficio Difesa del Suolo, con nota prot. n. 1794 del 24.06.2010, si trovava costretto a riconvocare gli interessati per il 9.07.2010; essendosi anche tale riunione conclusa senza esiti, dal momento che alla stessa si presentava solo l'Assessore all'Ambiente della Provincia BAT, l'Ufficio chiedeva, con nota prot. n. 1989 del 12.07.2010, l'intervento dell'Ufficio territoriale del Governo al fine di rendere possibile il trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore;
- quest'ultimo, con nota prot. n. 10/34/R2/prot.civ del 26.07.2010, sollecitava quindi le due Amministrazioni provinciali a provvedere come richiesto dalla Regione;
- visti gli esiti negativi delle convocazioni effettuate e il mancato trasferimento della documentazione e delle competenze da cui era derivato il blocco del procedimento di attuazione dell'intervento finanziato, l'Ufficio Difesa del Suolo, con nota prot. n. 2125 del 26.07.2010, fissava una nuova riunione presso la sua sede per il giorno 23.09.2010, informando la Provincia di Bari che, ove la stessa non si fosse nuovamente presentata o non avesse portato la documentazione da consegnare alla Provincia BAT, sarebbe stata ritenuta responsabile in caso di revoca del finanziamento, con conseguente addebito dei danni e delle spese; con successiva nota prot. n. 2280 del 30.08.2010 l'Ufficio richiedeva alla Provincia di Bari, al fine di assicurare il perfezionamento del trasferimento delle competenze, che alla riunione partecipasse, oltre che il RUP convocato, anche il Dirigente del Servizio competente della Provincia medesima, munito di apposita delega;
- alla riunione del 23 settembre il RUP, ing. Luisi, partecipava senza fornire né la documentazione richiesta, che dichiarava essere disponibile presso gli uffici della Provincia di Bari, né la delega, sostenendo che la stessa non fosse necessaria; a causa della scarsa disponibilità della Provincia di Bari, la Provincia BAT rinunciava definitivamente a subentrare a quest'ultima nella qualità di soggetto attuatore dell'intervento e la Regione invitava il RUP a procedere celermente nell'attuazione dell'opera;
- con nota prot. n. 6462 del 29.09.2010, il Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche richiedeva all'ARPA Puglia, al fine di definire il da farsi, di chiarire se i risultati delle analisi svolte dalla stessa Agenzia sui campioni di sedimenti e terriccio prelevati sul fondo e lungo le sponde del canale permettessero di ritenere quest'ultimo "sito potenzialmente contaminato" ai sensi dell'art. 240, co.1, lett. d) del d.lgs n. 152/06 e, pertanto, di avviare la procedura di cui all'art. 242 del medesimo decreto, oppure permettessero di inquadrare la fattispecie nell'art. 192 e di procedere quindi allo smaltimento dei rifiuti;
- ignorando quanto avvenuto, la Provincia di Bari persisteva inspiegabilmente nel richiedere all'Ufficio Difesa del Suolo, con nota prot. n. 1096 del 7.10.2010, indicazioni al fine di poter procedere alla consegna del fascicolo tecnico-amministrativo alla Provincia BAT;
- con nota prot. n. 2775 del 14.10.2010, l'Ufficio Difesa del Suolo richiedeva al Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche le determinazioni necessarie a rimuovere ogni ostacolo alla cantierizzazione dell'intervento;
- il Direttore generale della Provincia di Bari, ritenendo che l'opera dovesse rientrare nella competenza della Provincia BAT in conseguenza dell'istituzione della stessa, invitava quest'ultima, con nota prot. n. 107 del 10.11.2010, a completare i lavori e il RUP, ing. Luisi, a trasferire a detta amministrazione provinciale tutta la documentazione relativa all'intervento, unitamente ad una dettagliata relazione in ordine allo stato del procedimento;
- facendo seguito a detta nota, l'Ufficio Difesa del Suolo invitava nuovamente le due amministrazioni provinciali, con nota prot. n. 3392 del 29.11.10, a provvedere al perfezionamento del passaggio di consegne entro 30 gg, comunicando altresì che, se il termine fosse scaduto inutilmente, la Provincia di Bari sarebbe stata ritenuta l'unico soggetto attuatore dell'intervento;
- con nota prot. n. 1324 del 9.12.2010 il RUP, ing. Luisi, provvedeva a trasmettere alla Provincia BAT la documentazione relativa all'intervento e la relazione sullo stato del procedimento;
- l'ARPA Puglia, in riscontro alla richiesta del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche del 29.09.2010,

dichiarava, con nota prot. n. 61695 del 24.12.2010, che, al fine di capire se si dovesse avviare la procedura di bonifica del sito ex art. 242 del d.lgs. n. 152/06, era necessario avviare un nuovo piano di prelievi e analisi in situ dal momento che i dati in suo possesso si riferivano ad uno stato dei luoghi, quello del 2007, nel frattempo mutato a causa di svariati eventi negli anni intervenuti;

- il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione- in seguito al predetto parere reso dall'ARPA Puglia - chiedeva all'Ufficio Difesa del Suolo, con nota prot. n. 448 del 31.01.2011, di indire un incontro ai fini della risoluzione delle problematiche relative alla caratterizzazione del materiale/rifiuto presente nell'alveo del canale Ciappetta-Camaggi e dichiarava che la rimozione/bonifica dei sedimenti e del terriccio pareva configurarsi come attività di manutenzione ordinaria da ricomprendere nell'ambito del progetto finanziato dal Servizio Risorse Naturali in favore della Provincia di Bari;

- in merito a tale ultimo punto, si ritiene necessario rilevare come l'attività di smaltimento/rimozione dei rifiuti presenti nel canale costituisse proprio una buona parte delle attività di manutenzione oggetto di finanziamento, dal momento che quest'ultime hanno sempre avuto come fine quello di garantire l'efficienza idraulica del canale ridotta anche e proprio dalla presenza di materiale-rifiuto nell'alveo;

- l'Ufficio Difesa del Suolo, con nota prot. n. 597 del 21.02.2011, rilevando la mancata disponibilità della Provincia BAT a divenire il nuovo soggetto attuatore, invitava la Provincia di Bari, e in particolare il RUP, ad affrontare le problematiche relative ai rifiuti con l'ARPA e l'Ufficio Bonifiche della Regione, in capo al quale individuava tra l'altro la competenza ad organizzare l'incontro predetto; quest'ultimo veniva convocato dal Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche per il giorno 28 febbraio 2011 e successivamente rimandato al 2 marzo per l'indisponibilità dell'ARPA;

- il Comune di Barletta- che in quel periodo stava provvedendo anch'esso ad effettuare altri lavori di manutenzione del canale consistenti nella rimozione dei rifiuti- in riscontro alla citata nota prot. n. 448 del 31.01.2011 del Servizio Rifiuti e Bonifiche, rilevava, con la nota prot. n. 9637 del 15.02.11, che, trattandosi di lavori che si sarebbero svolti in alveo e non avrebbero riguardato i terreni limitrofi, si sarebbe potuta escludere l'applicazione della procedura di bonifica dei siti contaminati e che, ai fini della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti in discarica, sarebbe stata necessaria la previa caratterizzazione degli stessi, risultati ad ogni modo nel 2009, in occasione dello smaltimento di una parte di sedimenti, non pericolosi;

- nonostante il mancato trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore dalla Provincia di Bari a quella di BAT entro il termine indicato dall'Ufficio Difesa del Suolo con la citata nota prot. n. 3392 del 29.11.10, e nonostante la mancata disponibilità della seconda a divenire il nuovo soggetto attuatore, la Provincia di Bari riscontrava l'invito del predetto Ufficio a provvedere insieme all'Ufficio Bonifiche e all'ARPA dichiarando, con nota prot. n. 328 del 3.03.11, la competenza territoriale della Provincia BAT, in virtù della quale aveva provveduto a trasferire alla stessa la documentazione con la citata nota prot. n. 1324 del 9.12.2010;

- all'incontro del 2 marzo veniva stabilito che la caratterizzazione dei "rifiuti pericolosi e non" sarebbe dovuta essere eseguita ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 152/06 come modificato dal DM 205/10 e la smaltibilità degli stessi in discarica verificata ai sensi del DM 27 settembre 2010, non avendo le analisi effettuate dall'ARPA accertato l'esistenza dei presupposti necessari per ritenere che la presenza dei rifiuti lungo le sponde e nell'alveo del canale configurasse una potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/06 e, di conseguenza, la necessità dell'avvio delle procedure di bonifica; alla stessa riunione l'ing. Luisi dichiarava di aver consegnato tutta la documentazione relativa all'intervento alla Provincia BAT mentre l'Ufficio Bonifiche della Regione eccepeva come quest'ultima avesse già dichiarato il proprio rifiuto a subentrare nella qualità di soggetto attuatore;

- con nota prot. n. 1842 del 21.03.11, il dirigente del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche comunicava all'ARPA e alla Provincia di Bari che, dai risultati delle analisi effettuate dalla prima, non risultavano accertati i presupposti necessari per ritenere che la presenza dei "rifiuti pericolosi e non" lungo le sponde e nell'alveo del canale configurasse una potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/06; per tale motivo, escludeva la necessità dell'avvio delle procedure di bonifica e, pertanto,

il proprio coinvolgimento;

- con nota prot. n. 1305 del 14.04.2011 l'Ufficio Difesa del Suolo, rilevando il rifiuto espresso dalla Provincia BAT a subentrare alla Provincia di Bari quale soggetto attuatore dell'intervento e, pertanto, il mancato accordo tra le due Amministrazioni provinciali, riteneva la seconda unico soggetto responsabile dell'intervento medesimo ed esortava la stessa a dare corso a quest'ultimo secondo le indicazioni emerse nell'incontro del 2 marzo con l'Ufficio Bonifiche della Regione; la Provincia di Bari, con nota prot. n. 10892 del 10.05.11, riscontrava detta richiesta comunicando ancora una volta di aver trasmesso tutta la documentazione relativa all'intervento alla Provincia BAT e ritenendo quest'ultima territorialmente competente a provvedere;

- all'incontro del 2 maggio 2011, tenutosi presso gli uffici dell'Assessorato regionale alle OO.PP., il dirigente del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche dichiarava di aver già indicato alla Provincia di Bari le modalità di superamento delle problematiche causate dalla presenza dei rifiuti nell'alveo, il dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo di aver più volte sollecitato la Provincia di Bari a dar corso all'intervento e l'Assessore Amati fissava un nuovo termine (23.05.2011) entro cui la Provincia BAT avrebbe dovuto comunicare ufficialmente se intendesse o meno divenire il nuovo soggetto attuatore;

- con nota prot. n. 2649 dell'8.08.11 l'Ufficio Difesa del Suolo, rilevando la rinuncia della Provincia BAT a divenire il nuovo soggetto attuatore, dalla stessa nuovamente comunicata con nota prot. n. 18413 del 25.05.11 (con la quale veniva altresì ritrasmessa tutta la documentazione alla Provincia di Bari), l'avvenuta definizione della questione della gestione dei rifiuti trovati nel canale, nonché l'ingiustificato protrarsi dell'inerzia della Provincia di Bari, diffidava quest'ultima a dare prosecuzione all'attuazione dell'intervento entro e non oltre 60 gg dalla ricezione della nota medesima, pena la sottoposizione della questione al Ministero dell'Ambiente ai fini dell'adozione dei consequenziali provvedimenti;

- ignorando quanto comunicato dall'Ufficio Difesa del Suolo con la predetta nota e, in particolare, la rinuncia della Provincia BAT, peraltro da questa direttamente comunicata anche alla Provincia di Bari con nota prot. n. 30786 del 18.08.11, quest'ultima, con nota prot. n. 53286 del 12.09.11, invitava inspiegabilmente l'Ufficio Difesa del Suolo ad accertare la rinuncia definitiva della Provincia BAT a divenire il nuovo soggetto attuatore, sostenendo peraltro di non aver mai ricevuto la documentazione relativa all'intervento che la Provincia BAT aveva comunicato di averle trasmesso;

- rilevando la pretestuosità dell'atteggiamento della Provincia di Bari appena descritto e comunicando di non dover procedere a nessun ulteriore accertamento della posizione della Provincia BAT, poiché già chiara nel senso della rinuncia, l'Ufficio Difesa del Suolo, con nota prot. n. 3002 del 13.09.11, ricordava alla stessa Provincia di Bari i predetti termini entro cui provvedere, nonché l'onere, gravante in capo alla stessa, di attivarsi al fine di acquisire la documentazione, ove non ricevuta;

- nell'incontro tenutosi il 7.10.11 presso la Regione, e convocato dall'Assessore regionale alle OO.PP., da un lato, la Provincia di Bari manifestava la sua difficoltà a dare corso ad un intervento non più rientrante nella sua competenza territoriale bensì in quella della Provincia BAT che, a suo dire, avrebbe dovuto provvedere; che, dall'altro, quest'ultima dichiarava di non avere nulla da obiettare a che la Provincia di Bari operasse su un territorio di sua competenza e sottolineava come rispondesse a logica il fatto che la Provincia di Bari si accollasse i costi attuali della rimodulazione del progetto poiché questi derivavano proprio dal fatto che la stessa non aveva provveduto ad attuare l'intervento quando, anni addietro, avrebbe dovuto. Viste le risultanze della discussione, la Regione stabiliva che si sarebbe proceduto alla rimodulazione del finanziamento in favore della Provincia BAT, se fossero scaduti inutilmente i termini della diffida a provvedere inoltrata dall'Ufficio Difesa del Suolo alla Provincia di Bari;

- con nota prot. n. 3475 del 17.10.11 l'Ufficio Difesa del Suolo comunicava alla Provincia di Bari di aver avviato la procedura tesa all'adozione dei provvedimenti consequenziali all'avvenuta inutile scadenza dei predetti termini;

- il presidente della Provincia di Bari, con nota prot. n. 66308 del 14.10.11 inviata all'Ufficio Difesa del Suolo, e per conoscenza alla Provincia BAT, ribadiva l'incompetenza dell'amministrazione da lui presieduta a provvedere a dar corso all'attuazione dell'intervento e sottolineava l'irrilevanza del predetto

- rifiuto della stessa Provincia BAT a divenire soggetto attuatore, dal momento che il trasferimento di
- competenze in capo a questa si sarebbe perfezionato ex lege in virtù della sua stessa nascita; la Provincia BAT, avendo ereditato l'intero patrimonio di cui era titolare la Provincia di Bari alla data dell'1.07.2009, avrebbe automaticamente ereditato anche la qualifica di soggetto attuatore;
 - vista l'inutile scadenza del termine dato alla Provincia di Bari per attivarsi, visti i predetti rilievi della stessa Provincia di Bari circa l'onere di provvedere della Provincia BAT, vista la questione apertasi tra le due Amministrazioni provinciali circa l'individuazione del soggetto obbligato a svolgere il ruolo di soggetto attuatore in conseguenza della sopravvenuta nascita della Provincia BAT, considerato che la mancata definizione di detta questione ha contribuito a ritardare notevolmente l'attuazione dell'intervento oggetto di finanziamento e che detta attuazione non può essere condizionata dall'accordo delle due Amministrazioni provinciali sussistendo precisi obblighi in capo al soggetto attuatore, l'Ufficio Difesa del Suolo, con nota prot. n. 3609 del 27.10.11, diffidava anche la Provincia BAT a provvedere, entro e non oltre 30 gg dalla ricezione della nota stessa, a dar corso alla procedura di attuazione dell'intervento di cui trattasi;
 - con nota prot. n. 52272 del 2.12.2011, la Provincia BAT, dopo aver riassunto le varie fasi del procedimento di finanziamento dell'intervento di manutenzione del canale in questione, dichiarava all'Ufficio Difesa del Suolo la sua disponibilità a divenire il nuovo soggetto attuatore, subordinando la stessa ad una serie di condizioni che non sembrano poter essere apposte ove la qualifica di soggetto attuatore derivasse alla Provincia BAT ex lege;
 - con nota prot. n. 4184 del 14.12.2011 l'Ufficio Difesa del Suolo, rilevando l'inutile scadenza del termine dato alla Provincia BAT, con la citata nota del 27.10.2011, per dare corso all'intervento, comunicava alla stessa di aver avviato la procedura tesa all'adozione dei provvedimenti consequenziali preannunciati;

Tutto ciò premesso,

CONSIDERATA l'inadempienza del soggetto attuatore per tutte le ragioni richiamate in premessa;

CONSIDERATA altresì l'urgenza di provvedere alla manutenzione del canale Ciappetta Camaggi, che determina la necessità di disporre in futuro una riprogrammazione del finanziamento e l'individuazione del nuovo soggetto attuatore;

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art.4, co. 4°, lett. K) della L.R. n.7/97, l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore,

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo e dal Dirigente del Servizio Risorse Naturali,

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Puglia n. 1 del 06.12.2001;
- di revocare il finanziamento di euro 743.697,93 - di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Puglia n. 1 del 06.12.2001 e al D.P.R. n.331/01 - annualità 2003 - per l'intervento di manutenzione del canale "Ciappetta - Camaggi", concesso al soggetto attuatore;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
